



UFF SCOLASTICO REG VENETO - UFF XI AMBITO
TERR PER LA PROVINCIA DI TREVISO
Via Cal di Breda, 116 - edificio 4
31100 TREVISO
Part.nr.: 20130
PEC - usptv@postacert.istruzione.it

Piazza San Marco, 63 - C.a.p. 30100

Venezia, 10 maggio 2017

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE VENETO
Riva de Biasio S. Croce 1299
30135 VENEZIA
Part.nr.: 20131
PEC - drve@postacert.istruzione.it

Affare legale 001838/2017

Avvocato ARCHIVIO UFFICIO

Oggetto MATESE PIETRO c/ MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
RICORSO DECRETO TRIBUNALE LAVORO PROV. CAUTELARE
Protocollato il 10-05-2017
TRIBUNALE DEL LAVORO TREVISO Udienza il 15-06-2017
COSTITUZIONE scadenza il 09-06-2017

Ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., introdotto dall'art. 42 del d. Lgs. n. 80/1998, si trasmette l'allegato ricorso ex art. 700 c.p.c. come sopra qui notificato a codesta Amministrazione, ad istanza del nominato in oggetto.

Poiché nella controversia così introdotta non sembrano essere coinvolte questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, codesto Ufficio potrà stare in giudizio direttamente senza il patrocinio della Avvocatura, avvalendosi di propri funzionari muniti di mandato generale o speciale per ciascun affare (art. 417 bis cit. l co.) ed attenendosi alle istruzioni contenute nell'allegato foglio.

Allo stato, si archivia l'affare.

L'Avvocato Distrettuale

Avv. Maria Rosaria Cozzuto

Maria Rosaria Cozzuto

Si chiede di indicare, nella corrispondenza, l'indirizzo completo di codesta Amministrazione, comprensivo di CAP, fax ed e-mail cui inviare le comunicazioni ed il nominativo del funzionario referente.
Si informa che al predetto indirizzo e-mail verranno trasmesse le mere comunicazioni e le semplici richieste di notizie e/o documenti.
Si informa, altresì, che le richieste telefoniche di informazioni sugli sviluppi della questione trattata dovranno essere limitate a casi di particolare urgenza, dovendosi di regola fare ricorso alla posta elettronica certificata sotto indicata.

Avvocato incaricato

ARCHIVIO UFFICIO

E-mail

venetomall@avvocaturastato.it

Tel

041 2401011

Fax

041 5224105

UFF SCOLASTICO REG VENETO - UFF XI AMBITO TERR PER LA PROVINCIA DI TREVISO - Via Cal di Breda, 116 - edificio 4 - 31100 TREVISO - Part. nr. 20130 - PEC - usptv@postacert.istruzione.it



TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE LAVORO

GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO

N. 621/17 R.G.

Il Giudice del Lavoro

Letto il ricorso che precede,

FISSA

Per la comparizione delle parti innanzi a sé l'udienza di discussione del 15/6/17
 ad ore 5.15, assegnando al ricorrente termine fino al 22/5/17

per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte, *autorizzata la notifica per pubblici procedimenti ai potenziali controinteressati indicati in ricorso mediante pubblicazione sul sito internet del MIUR, ex art. 151 cpc, del ricorso e del presente provvedimento.*

Treviso, li 5/5/17

Il Giudice del Lavoro
IL GIUDICE
 Dott. Filippo Giordan

Depositato in Cancelleria

il 8 MAG. 2017

IL CANCELLIERE
 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
 Michele MARSALA

Avv. FRANCESCO LEONE
CARITÀ DI VILLORBA (TV) – VIA DELLA LIBERTÀ N. 1
TEL. 0422.213694 – 0422.918033
Email: studiolegaleleone@yahoo.it
C.F.: LNE FNC 74H18 L407S
PEC francescoleone@pec.ordineavvocatitreviso.it

TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

Con contestuale istanza per la determinazione delle modalità di notificazione

ex art 151 c.p.c.

Il docente **MATESE PIETRO** () nato a () e residente a Treviso in () con sede attuale di servizio presso l'Istituto Comprensivo di Farra di Soligo (TV) (doc.ti 1 e 2) e la docente **GENOVESE SABATINA** () nata a () e residente a () (), con attuale sede di servizio presso Istituto Comprensivo Statale di pieve di Soligo (doc. 3), rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Leone () () del Foro di Treviso, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Francesco Leone, sito in Carità di Villorba (TV) via della Libertà n. 1, autorizzando le comunicazioni e le notificazioni alla PEC francescoleone@pec.ordineavvocatitreviso.it od al fax 0422.910833, giusta mandato in calce del presente atto,

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITÀ e della RICERCA (C.F.: 80185250588) in persona del legale rappresentante *pro tempore* [N.d.S.: in proseguo anche MIUR],

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO (C.F.: 80015150271), in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI TREVISO (C.F. 80019280264) nella persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*, con sede in via Cal di Breda 116 - edificio 4 - 31100 TREVISO

Avv. FRANCESCO LEONE

Tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge, nella propria sede di Venezia in Piazza San Marco n. 63,

(resistenti)

NEI CONFRONTI

Tutti i docenti inseriti nella classe di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado della II fascia delle Graduatorie di Istituto della provincia di Treviso, valide per gli A.S. 2014 – 2017, ossia di tutti i docenti che – in virtù dell'inserimento dell'insegnante ricorrente nella II fascia delle Graduatorie di Istituto della provincia di Treviso, valide per gli A.S. 2014 – 2017, per le classi di concorso A-01 ex A028 (Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado) ed A-17 ex A025 (Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A-09 ex A021 (Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche), che sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dall'inserimento a pettine del ricorrente

(potenziali controinteressati)

IN PUNTO: PASSAGGIO ALLA SECONDA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DELLA PROVINCIA DI TREVISO – INSERIMENTO A PETTINE.

Previa la disapplicazione, previa sospensione

- Delle Graduatorie di Istituto della provincia di Treviso II fascia e III fascia, valide per gli A.S. 2014 – 2017, per le classi di concorso A-01 ex A028 (Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado) ed A-17 ex A025 (Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A-09 ex A021 (Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche) **(doc.ti da 5 e 8)**,
- Del D.M. n. 353/2014 di aggiornamento delle graduatorie di istituto **(doc. 9)**.

**** *** ****

PREMESSO

- 1.** Che il sig. MATESE PIETRO ha conseguito, in data 7 luglio 2005, il diploma di Pittura con la votazione di 105 su 110 **(doc. 10)**;

Avv. FRANCESCO LEONE

2. Che il sig. MATESE PIETRO ha conseguito, in data 6 luglio 2007, il diploma di II Livello in arti visive discipline dello spettacolo indirizzo grafica con la votazione di 110 e lode su 110 (**doc. 11**);
3. Che la sig.ra GENOVESE SABATINA ha conseguito, in data 25 maggio 2007, il diploma accademico di decorazione compunti 106 su 110 (**doc. 12**);
4. Che la sig.ra GENOVESE SABATINA ha conseguito, in data 2 ottobre 2008, il diploma di arti visive discipline dello spettacolo (decorazione) con la votazione di 110 e lode su 110 (**doc. 13**);
5. Che il sig. MATESE e la sig.ra GENOVESE hanno conseguito il diploma superiore (**doc.ti 14 e 15**);
6. Che, attualmente, i ricorrenti sono inseriti nella III fascia delle graduatorie di circolo e Istituto della Provincia di Treviso:
 - a) Nelle Graduatoria di Istituto III Fascia Personale Docente Scuola Secondaria di I Grado A028 aggiornate al maggio 2014, MATESE con punti 57,00 e GENOVESE con punti 36;
 - b) Nelle Graduatoria di Istituto III Fascia Personale Docente Scuola Secondaria di I Grado A025 DISEGNO E STORIA DELL'ARTE, GENOVESE con punti 36
7. Che, poiché i ricorrenti ritengono di avere diritto all'inserimento nella II fascia delle Graduatorie di Istituto della Provincia di Treviso per le classi di concorso A-01 ex A028 (Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado) ed A-17 ex A025 (Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado), in virtù dei titoli posseduti, si vedono costretti a rivolgersi alla giustizia riparatrice di questo Ill.mo Tribunale per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

1. SULLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO

ed esperienza professionale, bensì si attegga come graduazione meccanica, cognitiva del possesso di alcuni essenziali requisiti della consequenziale attribuzione del punteggio.

Trattandosi, quindi, di determinazioni assunte con la capacità ed il potere del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5 co. 2 D.L.vo n. 165/2001, a fronte dei quali la pretesa fatta valere consiste nella conformità o difformità alla legge degli atti inerenti al rapporto già instaurato (e quindi di gestione della graduatoria utile), di fronte ad esse sussistono posizioni di diritto soggettivo, la cui tutela deve essere domandata innanzi al G.O. (Consiglio di Stato Sez. VI, 11 dicembre 2013 n. 5953; TAR Roma (LAZIO) Sez. III 17 aprile 2014 n. 4202; T.A.R. Milano (Lombardia) Sez. III 13 marzo 2014 n. 629; TAR Lecce (Puglia) Sez. II 16 gennaio 2014 n. 128).

Sulla stessa scia si pongono anche le S.U. sentenza 12.11.2012 n. 19595.

Inoltre, non può configurarsi un'eventuale inerenza alle procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 63 D.L.vo n. 165/2001 attribuite alla cognizione del giudice amministrativo, per l'assenza nella fattispecie di un bando, per l'assenza di una procedura di valutazione e per l'assenza di un'approvazione finale di graduatoria dei vincitori.

Si tratta, invece, di inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi: inserimento che avviene in una graduatoria preordinata conferimento di posti che si rendono via via disponibili, il che esclude comunque ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazione discrezionale (TAR Bari Sez. I 9 gennaio 2014 n. 7; Consiglio di Stato Ad. Plen. 12 luglio 2011 n. 11).

Sia il Tribunale di Treviso sia il Tribunale di Verona si sono già espressi a favore della giurisdizione del Giudice Ordinario (**doc. 16 e 17**).

Pertanto, è pacifica la giurisdizione del G.O, per il caso di specie, trattandosi di diritto soggettivo all'inserimento a pettine nella II fascia delle Graduatorie di Istituto, sulla base del mero accertamento dei presupposti previsti dalla Legge.

2. SULLA COMPETENZA TERRITORIALE DEL TRIBUNALE ADITO

Nelle controversie in materia di lavoro, la competenza per territorio è inderogabile.

Trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del MIUR, trova applicazione il comma 5 dell'art. 413 c.p.c., in base al quale *"competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente addetto o era detto al momento della cessazione del rapporto"*.

La Cassazione ha da ultimo confermato che *"La competenza per territorio sulle domande dei docenti precari volte ad ottenere, in base al d.m. 8 aprile 2009, n. 42, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti costituite in diverse province "a pettine", anziché "in coda", con riferimento al punteggio di cui sono titolari nella graduatoria principale, spetta al tribunale del luogo in cui ciascuno di essi, al momento della introduzione della lite (anche se incardinata davanti al TAR), presta la propria attività lavorativa, stante il collegamento funzionale tra il rapporto in essere e la pretesa alla costituzione del successivo rapporto"* (Cassazione civile, sez. VI, 21/05/2015, n. 10449).

Nella fattispecie in esame, in cui il deducente è un docente precario alle dipendenze del MIUR con attuale sede di servizio nella Provincia di Treviso (doc. 1), pertanto, la competenza territoriale deve considerarsi radicata presso Codesto On. Tribunale di Treviso, Sez. Lavoro.

3. SUL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE

Per un corretto e puntuale inquadramento giuridico della presente fattispecie, si ritiene opportuno e necessario procedere ad un breve *excursus* sul quadro normativo in materia.

a) SULLE G.A.E. E SUI DD.MM. DI AGGIORNAMENTO DELLE STESSE

Il sistema di reclutamento dei docenti della scuola statale è un **sistema bipartito**, in cui vengono definiti due canali di accesso alle cattedre¹:

¹ *"Il reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria avviene per due canali (v. d.lgs. n. 297 del 1994, art. 399 come modificato dalla L. n. 124 del 1999, art. 1) e cioè attribuendo metà dei posti disponibili ai vincitori di appositi concorsi per titoli ed esami e, per la restante metà, attingendo alle graduatorie permanenti, relative ai concorsi per soli titoli, di cui al citato D.lgs. n. 297 del 1994 art. 401, in cui hanno titolo ad essere inseriti docenti che abbiano già superato un precedente concorso per esami e titoli -*

Avv. FRANCESCO LEONE

1. Il primo è quello del **concorso**, nella duplice forma del concorso ordinario e del concorso riservato.
2. Il secondo canale, invece, è quello dello **scorrimento delle graduatorie provinciali degli abilitati**, qualificate dall'art. 401 D.lgs. n. 297/1994 alla stregua di **graduatorie permanenti** e successivamente trasformati in **graduatorie ad esaurimento** dall'art. 1 comma 605 lett. c) Legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Esaminiamo, più nel dettaglio, questo secondo canale.

L'art. 399 D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297, come modificato dall'art. 1 legge n. 124/1999, stabilisce che *"L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401"*.

L'art. 401, come modificato dall'art. 1 legge n. 124/1999, statuisce che le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono **trasformate in graduatorie permanenti**, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'art. 399, comma 1.

Stabilisce l'art. 401 comma 5 del D.L.vo n. 297/1994, come modificato dalla legge n. 124/1999, che: *"le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'art. 8 bis del decreto legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre*

senza risultarne vincitori, ma solo idonei e conseguendo in tal modo l'abilitazione all'insegnamento ai sensi dello stesso D.lgs. n. 297 del 1994 art. 400 - e vantino un periodo di servizio di almeno 360 giorni: nel primo caso il docente ottiene l'abilitazione e, se collocato in graduatoria in posizione utile rispetto al contingente dei posti, ottiene anche l'immissione nei ruoli con conseguente assunzione a tempo indeterminato, mentre, nel secondo caso, la procedura concorsuale si articola in due fasi della quali la prima è costituita dal conseguimento dell'abilitazione (o con una sessione riservata oppure con il concorso ordinario) e la successiva con l'inserimento nelle graduatorie permanenti" (Cass. Civ. Sez. lav.03 ottobre 2006 n. 21298).

Successivamente, con l'art. 1 del D.L. n. 255/2001, convertito in legge n. 333/2001³, si prevede la divisione in tre scaglioni:

- nel primo, erano inseriti gli abilitati *ante* anno 1999;
- nel secondo, erano inseriti docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche ai soli fini abilitativi in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 124 del 1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove del corrispondente concorso per titoli ed esami conclusosi successivamente al 31 marzo 1995. In tale scaglione sono compresi anche i docenti di cui all'articolo 2, comma 2, della predetta legge n. 124 del 1999 (attuali I-II fascia),
- nel terzo gli abilitati *post* anno 1999 e successivi (attuale III fascia).

Il TAR dell'Emilia-Romagna sollevò la questione di legittimità costituzionale della citata legge, nelle parti in cui disponeva che i docenti già inseriti nella terza e quarta fascia di cui al D.M. n. 123/2000 confluissero in un unico scaglione (T.A.R. Emilia Romagna Bologna, Sez. I, 8 maggio 2003, n. 552).

La Corte costituzionale respinse il ricorso, ricordando come fosse illegittimo inserire in cinque fasce i docenti secondo l'anno di conseguimento dell'abilitazione, **piuttosto che secondo il merito del punteggio ottenuto** (Corte Costituzionale, 11 giugno 2004 n. 168).

Inoltre, la citata sentenza **ritenne legittimo l'accorpamento della III e IV fascia** delle graduatorie, come previsto dal comma 2 dell'art. 1 D.L. n. 255/2001.

La terza fascia delle graduatorie permanenti, in seguito e per effetto delle disposizioni di cui alla legge 4 giugno 2004 n. 143 (doc. 11), è stata integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto.

La graduatoria è stata, quindi, definita permanente perché è sempre la stessa graduatoria, che ha subito e subisce ricorrenti aggiornamenti ed inserimenti a pettine, sempre e solo in base al punteggio.

Le graduatorie permanenti, infatti, inizialmente venivano aggiornate annualmente e, in occasione della tornata annuale di aggiornamento, veniva concesso agli aspiranti in possesso dei prescritti requisiti di presentare domanda ai fini dell'inclusione, qualora non vi fossero inclusi.

Quindi, ai fini dell'accesso ai concorsi per soli titoli (dette graduatorie permanenti), si accedeva previo conseguimento del titolo abilitante conseguito a seguito del superamento di una qualunque procedura concorsuale, ordinaria, riservata oppure al termine di uno specifico percorso di studi universitari od accademici⁴.

Ad oggi, l'accesso alle graduatorie permanenti è precluso, atteso che le medesime sono state trasformate in **elenchi ad esaurimento**, vale a dire, in graduatorie alle quali è precluso l'accesso di nuovi aspiranti, salvo disposizioni speciali.

La trasformazione, infatti, in elenchi ad esaurimento è avvenuta per effetto dell'art. 1 co. 605 lett. c) Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (c.d. Finanziaria 2007).

La trasformazione è entrata in vigore **dal 1° gennaio 2007** ed avrebbe dovuto portare ad un graduale assorbimento del fenomeno del precariato anche per il tramite della *"definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con il ministero dell'economia e delle finanze e con la presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, circa la concreta fattibilità dello stesso, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti*

⁴ A differenza dei concorsi per titoli ed esami, cui si può accedere previo conseguimento del mero titolo di studio terminale necessario ai fini dell'accesso all'insegnamento (attualmente, la laurea magistrale od il titolo accademico di secondo livello per le scuole secondarie e la laurea in scienze della formazione per scuole primarie dell'infanzia).

La "fase transitoria", in effetti, nell'intenzione del Legislatore, doveva servire a sanare la condizione degli aspiranti docenti che avevano iniziato il proprio percorso di abilitazione prima del varo del nuovo sistema di formazione e reclutamento dei docenti.

Quest'ultimo nuovo sistema di formazione/reclutamento, infatti, è stato introdotto con il Tirocinio Formativo Attivo disciplinato dal D.M. n. 249/2010⁵ (doc. 21) e dal D.M. 30 settembre 2011 (doc. 21)⁶.

Occorre, infatti, osservare che, fino all'anno accademico 2010/11, ossia prima dell'avvio del nuovo sistema di formazione degli insegnanti attraverso il Tirocinio Formativo Attivo di cui all'art. 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, regolato ed attuato dalle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 249/2010 e al Decreto Ministeriale 30 settembre 2011, le Facoltà di Scienze della Formazione Primaria ed i Conservatori di Musica hanno attivato corsi abilitanti con modalità identiche rispetto ai precedenti corsi.

In relazione a tale necessità di gestire la fase transitoria, il Legislatore ha aperto un primo varco nel sistema delle GAE con l'art. 5 bis del D.L. 1 settembre 2008 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169, ai sensi del quale i docenti che avevano frequentato il IX ciclo SSIS od i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008, avrebbero potuto iscriversi a pieno titolo a pettine nelle graduatorie.

Il comma 3 del suddetto art. 5 bis della Legge n. 169/2008, infine, ha stabilito che "...
Possono chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali didattica della musica; la riserva sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione relativa al corso di

⁵ Regolamento concernente: "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

⁶ Intitolato: "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249".

Avv. FRANCESCO LEONE

laurea e ricorsi quadriennali sopraindicati e la collocazione in graduatoria è disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti...

Tale norma ha creato un'evidente discriminazione e disparità di trattamento tra i docenti immatricolati nel 2007/2008 (inseriti nelle GAE) ed i docenti immatricolati dal 2008/2009 in poi che avevano intrapreso un identico percorso di studi ed ai quali non veniva garantito l'inserimento nelle GAE, nonostante entrambe le categorie avessero intrapreso il percorso di abilitazione con il vecchio sistema di formazione iniziale dei docenti, in vigore fino al varo del nuovo regime di formazione dei docenti di cui al decreto n. 249/2010.

Tale disparità di trattamento veniva sottolineata anche alla luce dell'art. 15, commi da 19 a 21, del citato decreto n. 249/2010, ai sensi del quale *"Coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti al corso di laurea in scienze della formazione primaria, concludono il corso di studi e conseguono l'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria secondo la normativa vigente all'atto dell'immatricolazione. 20. I diplomi accademici di II livello conseguiti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 7 ottobre 2004, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 137 del 28 settembre 2007, entro la data di entrata in vigore del presente decreto mantengono la loro validità ai fini dell'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, per le classi di concorso o di abilitazione di riferimento. 21. Coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti ai corsi di diploma di II livello ad indirizzo didattico abilitante di cui al decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004 n. 82 e al decreto del ministro dell'università e della ricerca 28 settembre 2007 n. 137 presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, concludono il corso di studi secondo la normativa vigente all'atto dell'immatricolazione e precedente l'entrata in vigore del presente decreto, con il conseguimento del previsto titolo finale abilitante per l'accesso all'insegnamento, limitatamente alle relative classi di concorso o di abilitazione per le quali sono stati ammessi"*.

Pertanto, la norma citata attribuisce pari diritti di trattamento ai docenti iscritti dal 2007 al 2010 ai corsi abilitanti in scienze della formazione primaria ed ai corsi abilitanti di cui ai DD.MM. n. 82/2004 e n. 137/2007 (Strumento musicale) (doc. ti 23 e 24).

Allo scopo di consentire l'inserimento in GAE dei docenti che avrebbero conseguito l'abilitazione all'insegnamento con il vecchio sistema di formazione vigente fino al 2010, la legge 24 febbraio 2012 n. 14 (di conversione del D.L. 29 dicembre 2011 n. 216), recante **proroga dei termini previsti da disposizioni legislative (cd. Decreto Milleproroghe 2012)**, ha introdotto la norma di cui all'art. 14, comma 2 *ter*, ai sensi della quale, ribadendo la chiusura delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni, si è stabilito che "... *limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello all'indirizzo didattico (COBASLID), il secondo il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti azione musicale delle classi di concorso 31A e 32A e di strumento musicale la scuola media della classe di concorso 77A, nonché dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie*".

È doveroso ricordare che il D.L. 29.12.2011 n. 2016 ha previsto la proroga dei termini (cd. Decreto Milleproroghe).

Di fatto, con detto decreto, sono stati riaperti i termini di inserimento in graduatoria già previsti dal comma 3 del citato art. 5 *bis* Legge 30 ottobre 2008 n. 169, in base alla quale "Possono inoltre chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica; la riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione relativa al corso di laurea e ai corsi quadriennali sopra indicati e **la collocazione in graduatoria è disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti**".

Dal punto di vista dell'interpretazione sistematica, la citata disposizione non ha fatto altro che riaprire i termini di inserimento nelle GAE per i docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello all'indirizzo didattico (COBASLID), il secondo il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti azione musicale delle classi di concorso 31A e 32A e di strumento musicale la scuola media della classe di concorso 77A, nonché dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011.

Nell'A.S. 2012/13, in base al D.M. n. 53/12 (**doc. 25**), venne istituita, invece, una *fascia aggiuntiva alla III fascia*.

Infatti, l'art. 1 del citato D.M. ha previsto che, nel periodo compreso tra il 19 giugno 2012 ed il 10 luglio 2012, *“Possono presentare domanda di inclusione in una fascia aggiuntiva alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in applicazione del D.M. 12 maggio 2011 n. 44, modificato dal D.M. 26 maggio 2011 n. 47, i docenti che negli anni accademici 2008/09, 2009/10 e 2010/11 hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria”*.

Tale fascia doveva essere **transitoria**, in attesa del nuovo aggiornamento delle graduatorie, previsto appunto per il 2014.

La stessa norma prevedeva che la **transitorietà era limitata per gli A.S. 2012/2013 e 2013/2014**, proprio in vista dell'aggiornamento delle GAE previsto per il 2014.

Infatti, l'art. 9 del citato D.M. intitolato *“Utilizzazione delle graduatorie ad esaurimento integrate con la fascia aggiuntiva”* prescrive che: *“Le graduatorie triennali di cui al D.M. 44 del 12 maggio 2011, integrate secondo le disposizioni dei precedenti titoli I° e II°, hanno validità per gli anni scolastici*

2012/2013 e 2013/2014 e sono utilizzate, ai sensi dell'art. 1 della L. 124 del 3 maggio 1999, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato sui posti annualmente autorizzati. Dalle stesse graduatorie sono altresì conferite le supplenze annuali e quelle fino al termine delle attività didattiche”.

E, in questo senso, il Governo aveva approvato un Ordine del Giorno che prevedeva, tra l'altro, di "inserire nella terza fascia, secondo il rispettivo punteggio delle graduatorie ad esaurimento, i docenti collocati nella fascia aggiuntiva, all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento previsto per l'anno scolastico 2014-2015".

L'ordine del giorno è rimasto lettera morta e, pertanto, la IV fascia verrà riprodotta così com'è, permettendo l'aggiornamento dei punteggi all'interno della fascia stessa, o l'eventuale trasferimento di provincia, come per tutte le altre fasce (**doc. 26**).

Da ultimo, con il D.M. n. 235/2014 si è previsto l'aggiornamento delle GAE per il triennio 2014/2017 (**doc. 27**).

La legge 25 febbraio 2016 n. 21, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, ha prorogato al 2018 il prossimo aggiornamento delle GAE: "il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già aggiornate per il triennio 2014/2017, è prorogato all'anno scolastico 2018/2019 per il triennio successivo. Conseguentemente, le prime fasce delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono aggiornate a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020. Restano fermi i termini per l'aggiornamento delle graduatorie di istituto di seconda e di terza fascia."

Le graduatorie ad esaurimento, quindi, saranno aggiornate nel corso dell'anno scolastico 2018/2019 e avranno, probabilmente, validità a partire dal 2019/2020.

b) GRADUATORIE DI ISTITUTO

Avv. FRANCESCO LEONE

Esaurito lo scorrimento delle GAE, il D.M. n. 131/2007 ha regolato lo scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto (**doc. 31**).

Le cattedre che residuano al termine dello scorrimento delle GAE vengono destinate all'assunzione di aspiranti individuati tramite lo scorrimento delle graduatorie di circolo o di istituto, indipendentemente dal decorso del termine del 31 dicembre.

Le graduatorie di circolo e di istituto vengono costituite dal Dirigente Scolastico sulla base delle domande prodotte dagli aspiranti.

Per ogni insegnamento e tipologia di posto vengono costituite appositi elenchi.

I titoli di studio e di abilitazione per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo.

Quindi, si tratta degli stessi titoli previsti per l'accesso ai concorsi ed alle GAE.

Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue:

- La prima fascia comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classi di concorso, cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto. Tale fascia viene costituita, quindi, includendovi gli aspiranti che abbiano presentato istanza per essere compresi nelle graduatorie dell'istituzione scolastica, essendo però già inclusi nelle graduatorie provinciali.
- La seconda fascia comprende gli aspiranti, non inseriti nella corrispondente graduatorie d'esaurimento, forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto. Si tratta in questo caso di aspiranti docenti che, pur essendo provvisti di abilitazione, non siano in grado di vantare l'inclusione nelle graduatorie provinciali⁷.

⁷ Tale fattispecie può avvenire nel caso in cui gli interessati abbiano ommesso di far valere l'abilitazione in tempo utile per l'inclusione negli elenchi provinciali.

b) *SECONDA FASCLA: aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami, anche ai soli fini abilitanti, ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli:*

- 1) *diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS);*
- 2) *diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi COBASLID;*
- 3) *diploma rilasciato a seguito della frequenza dei percorsi di cui agli articoli 3 e 15, commi 1, 1-bis, 16 e 16-ter, del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, n. 249 del 20 10;*
- 4) *diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati finalizzati alla formazione dei docenti delle classi 31/A e 32/A e di strumento musicale di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137;*
- 5) *diploma quadriennale di didattica della musica congiunto al diploma di scuola secondaria di secondo grado e al diploma di conservatorio, conseguito sia ai sensi del vigente ordinamento di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 che dell'ordinamento previgente, in quanto ha valore abilitante ed è valido, quindi, per l'accesso alle graduatorie per le classi di concorso 31/A e 32/A;*
- 6) *laurea in Scienze della formazione primaria, in quanto ha valore abilitante ed è valida, quindi, per l'accesso alle graduatorie della scuola dell'infanzia e/o della scuola primaria;*
- 7) *diploma di maturità magistrale, diploma triennale di scuola magistrale ovvero titoli sperimentali ad esso equiparati e conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002. Il titolo conseguito nei corsi sperimentali dell'istituto magistrale è valido purché corrisponda al diploma di "Maturità magistrale", secondo l'indicazione contenuta nel decreto ministeriale istitutivo dei corsi medesimi;*
- 8) *idoneità o abilitazione all'insegnamento rilasciata da uno degli Stati dell'Unione Europea, riconosciuta con formale provvedimento ministeriale rilasciato ai sensi delle direttive comunitarie 2005/36/CE e 2006/100/CE, recepite con decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;*

Nello stesso senso si è espresso il Tribunale di Brindisi con sentenza n. 23320 del 14 dicembre 2016 in accoglimento di ricorso ex art. 700 c.p.c.

Analogamente, il Giudice del Lavoro di Salerno, con una sentenza datata 26 gennaio 2017, ha disposto l'inserimento in seconda fascia di sette docenti che secondo il MIUR erano destinati alla terza fascia poiché non abilitati, condannando il Ministero al pagamento delle spese processuali.

Così si sono pure pronunciati almeno il G.L. di Vallo della Lucania in data 9 febbraio 2017 e il Tribunale di Salerno nel marzo 2017.

La conseguenza è che i ricorrenti si trovano collocati in III fascia anziché in II fascia di istituto.

Pertanto, appare irragionevole la scelta di cui al D.M. n. 323/2004 di non includere nella seconda fascia di circolo e di istituto i diplomati presso i conservatori vecchio ordinamento.

Ne consegue che i ricorrenti, in quanto in possesso di diploma AFAM vecchio ordinamento congiunto a diploma di scuola secondaria superiore, posseggono un titolo equipollente ai diplomi accademici di secondo livello, con la valenza abilitante (doc. 32).

4. SUL FUMUS BONI IURIS

Il fumus boni iuris risulta chiaramente dall'esposizione precedente, nonché dalle pronunce dei Tribunali dimesse, le quali, all'unisono, hanno statuito a favore del pieno riconoscimento del valore abilitante dei titoli posseduti dai ricorrenti e del loro inserimento in II fascia.

Parte ricorrente, pertanto, è titolare del diritto ad essere inserita in II fascia delle graduatorie di istituto della Provincia di Treviso.

Tali diritti dovranno essere tutelati anche in via cautelare ex art. 700 c.p.c.

5. SUL PERICULUM IN MORA

Si fa presente che a breve verrà pubblicato il D.M. di aggiornamento delle graduatorie di istituto per gli anni 2017/2020.

Infatti, premesso che la tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. va erogata ove, da un lato, la situazione giuridica dedotta si è qualificabile come situazione giuridica soggettiva (*fumus boni iuris*) e, dall'altro, tale posizione giuridica appaia minacciata da un pregiudizio imminente ed irreparabile (*periculum in mora*), deve riconoscersi la fattispecie qui rappresentata la richiesta di tutela cautelare.

È evidente, infatti, il danno grave e irreparabile subito dalla parte ricorrente: il *periculum* è ravvisabile nella prossima pubblicazione del D.M. di aggiornamento delle dette graduatorie, che costringerebbe l'istante ad affrontare ingenti e nuove spese, con notevole pregiudizio delle proprie ragioni.

I tempi della Giustizia risultano incompatibili con l'approssimarsi dell'aggiornamento delle graduatorie *de quibus*.

Una sentenza che intervenisse costringerebbe parte ricorrente a presentare un nuovo ricorso avverso il nuovo D.M. ed ad attendere per l'inserimento in II fascia con pericolo di perdere supplenze.

Nella successiva causa di merito, pertanto, si agirà per ottenere una sentenza che, previa conferma del provvedimento cautelare disposto anche *inaudita altera parte* per i motivi espressi in precedenza e previo accertamento del diritto della parte ricorrente all'inserimento nella II fascia delle graduatorie d'istituto per le classi di concorso A-01 ex A028 (Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado) ed A-17 ex A025 (Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A-09 ex A021 (Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche), e previa disapplicazione, per i motivi espressi, delle Graduatorie di Istituto della provincia di Treviso II fascia e III fascia, valide per gli A.S. 2014 – 2017, per le classi di concorso A-01 ex A028 (Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado) ed A-17 ex A025 (Disegno e storia dell'arte negli istituti di

Avv. FRANCESCO LEONE

- che, ai fini dell'instaurazione del contraddittorio, il ricorso *de quo* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia tutti i docenti che, in virtù dell'inserimento del ricorrente nelle vigenti graduatorie di circolo e di istituto per le suddette classi, sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente;
- La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari risulterebbe estremamente difficile in ragione dell'elevato numero dei destinatari;
- Che i controinteressati non sono, soltanto, i docenti già iscritti nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, valide per il conferimento di incarichi negli anni 2014/2017 della Provincia di Treviso, relativamente alle classi di concorso A-01 ex A028 (Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado) ed A-17 ex A025 (Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A-09 ex A021 (Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche), nelle quale i ricorrenti hanno chiesto l'inserimento;
- che controinteressati sono, anche, tutti i docenti che successivamente, all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie medesime, formulano o formuleranno domande di trasferimento per la II fascia delle dette graduatorie;
- Ai sensi dell'art. 150, comma primo, del codice di procedura civile *"Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami"*.

CONSIDERATO CHE

- La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, *"[...] Non pare possa ragionevolmente*

invocarsi un onere di diligenza media del cittadino -potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]”;

- anche qualora la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto sussisterebbe un'intrinseca disparità di trattamento tra chi ne abbia avuto conoscenza nella suddetta modalità e il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari: il destinatario della notificazione ordinaria infatti, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un "sunto" non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite;
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;
- il Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax;
- il TAR Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (*ex multis* le ordinanze del TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);
- anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] l'urgenza e la informatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso – numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire, esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale - giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati mediante inserimento del ricorso e

